

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1184)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1973

Finanziamenti per gli interventi della Sezione Orientamento del FEOGA

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione del Regolamento comunitario n. 17/64 del 5 febbraio 1964 l'ammissione al concorso della Sezione orientamento del FEOGA dei progetti dei singoli Stati membri della Comunità, relativi al miglioramento e potenziamento delle strutture agricole, è subordinata, tra l'altro, alla partecipazione finanziaria integrativa degli stessi Stati.

Per far fronte a tale obbligo sono state poste in essere, per quanto riguarda il nostro Paese, tre distinte autorizzazioni di spesa contenute rispettivamente nella legge 26 luglio 1966, n. 967 (art. 4), nella legge 27 otto-

bre 1966, n. 910 (artt. 35, 44, 45 e 46), e nella legge 4 agosto 1971, n. 592.

Con tali provvedimenti è stata assicurata complessivamente una disponibilità pari a lire 126.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale e di lire 11.300 milioni per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati, di cui all'articolo 35 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Con dette disponibilità è stato assicurato l'intervento integrativo dello Stato italiano per i primi otto periodi di operatività del FEOGA nonchè per il programma straordi-

nario per l'alluvione del 1966, che hanno interessato iniziative per un investimento globale di oltre 550 mila milioni di lire.

Si tratta ora di assicurare il finanziamento integrativo dello Stato italiano per le iniziative concernenti il IX e X periodo di operatività del FEOGA per quanto riguarda sia la concessione di mutui integrativi sia la concessione di mutui agevolati.

Come si è detto, la necessità di tali finanziamenti scaturisce da un obbligo imposto

da una precisa norma comunitaria, a soddisfare il quale lo Stato italiano assume formale impegno sin dall'invio alla Comunità economica europea dei progetti ritenuti meritevoli di essere inclusi nei singoli programmi comunitari.

A tali ulteriori esigenze si fa fronte con l'unito disegno di legge che prevede una ulteriore autorizzazione di spesa di complessive lire 60 miliardi ripartiti nel quadriennio 1973-1976.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del Regolamento comunitario n. 17/64, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 8 miliardi per l'esercizio 1973, lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;

b) lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1973, lire 3 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.